Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 ottobre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 *agosto* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1968
registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 378

E' conferita la seguente decorazione al valor militare (*alla memoria*):

MEDAGLIA DI BRONZO

PIOVESAN Adino, nato a Cornuda (Treviso) il 9 aprile 1924, soldato 15° reggimento fanteria « Savona ». — Rifornitore di fucile mitragliatore, durante un combattimento contro forze tedesche attaccanti, sostituiva il tiratore, caduto, continuando l'azione di fuoco. Ferito, continuava a sparare efficacemente, finchè, colpito da una nuova raffica, sacrificava la giovane vita. — S. Pietro in Montorio, 9 settembre 1943.

(9598)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1044**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Michele, con quella di S. Matteo apostolo, nel comune di Aurano.

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° marzo 1968, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Michele, in frazione Scareno del comune di Aurano (Novara), con quella di S. Matteo apostolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 216. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1045.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, nel comune di Fermo.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 14 agosto 1967, integrato con dichiarazione dell'11 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in contrada Montone del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 208. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1046.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, nel comune di Carpi.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Carpi in data 7 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 1° febbraio 1968, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in località Gruppo della frazione di Fossoli del comune di Carpi (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 205. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1047.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Mater Ecclesiae, nel comune di Enna.

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 15 agosto 1966, integrato con postilla del 19 gennaio 1968 e con dichiarazione dell'8 ottobre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Mater Ecclesiae, in zona Monte di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 203. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1048.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria autonoma ed indipendente della SS. Trinità, in Sulmona.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 8 dicembre 1966, integrato con dichiarazione del 15 giugno 1967, relativo alla erezione della vicaria autonoma ed indipendente della SS. Trinità, in Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1049.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Isidoro agricoltore, nel comune di Pomezia.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano in data 9 giugno 1965, integrato con altro in pari data e con due dichiarazioni del 15 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Isidoro agricoltore, in contrada S. Procula del comune di Pomezia (Roma), ed all'istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1050.**

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, viene autorizzata ad acquistare dall'ente comunale di assistenza di Siracusa, al prezzo di L. 835.000, come da atto a rogito avv. Biagio Bellassai, notaio in Siracusa, in data 16 giugno 1966, repertorio n. 73332, raccolta n. 6252, un immobile costituito da una casa terrena sita in Siracusa, via Gargallo, 63, da destinare ai corsi di qualificazione per lavoratori ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 195. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 328, concernente modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1968, in luogo di:

« La durata del corso è annuale. Possono iscriversi ... »
leggasi: « La durata del corso è annuale. Art. 115. — Possono iscriversi ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

Scioglimento del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 740, con il quale venne istituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Enna — al fine di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici — con l'annuo contributo statale di L. 10.000;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, con il quale venne approvato lo statuto speciale della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, che demanda all'amministrazione regionale le attribuzioni già esercitate dal Ministero dell'agricoltura e foreste nel territorio della Regione siciliana;

Constatato che, di fatto, il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Enna ha cessato di funzionare, in quanto la Regione, ai sensi dei predetti decreti legislativi, è subentrata allo Stato nell'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione e l'ampliamento del patrimonio forestale regionale, assumendo a proprio carico il corrispondente onere finanziario ed i contributi relativi;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di procedere allo scioglimento del precitato consorzio di rimboschimento, costituito a suo tempo tra lo Stato e la provincia di Enna;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Enna — istituito con regio decreto 13 aprile 1939, n. 740 — è sciolto.

E' revocato, pertanto, il relativo impegno di spesa, che fissava in L. 10.000 il contributo annuo dello Stato a carico dei fondi stanziati sul cap. 43, corrispondente al cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1968.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1968
Registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 142

(9405)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

Scioglimento del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 ottobre 1915, n. 1706, con il quale venne istituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Trapani — al fine di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici — con l'annuo contributo statale di L. 6.000;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1948, con il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47, venne elevato a L. 250.000 annue il contributo statale a favore di detto consorzio;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, con il quale venne approvato lo statuto speciale della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, che demanda all'amministrazione regionale le attribuzioni già esercitate dal Ministero dell'agricoltura e foreste nel territorio della Regione siciliana;

Constatato che, di fatto, il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Trapani ha cessato di funzionare, in quanto la Regione, ai sensi dei predetti decreti legislativi, è subentrata allo Stato nell'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione e l'ampliamento del patrimonio forestale regionale, assumendo a proprio carico il corrispondente onere finanziario ed i contributi relativi;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di procedere allo scioglimento del precitato consorzio di rimboschimento, costituito a suo tempo tra lo Stato e la provincia di Trapani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Trapani — istituito con regio decreto 31 ottobre 1915, n. 1706 — è sciolto.

E' revocato, pertanto, l'impegno di spesa assunto con il decreto presidenziale 2 agosto 1948, che fissava in lire 250.000 il contributo annuo dello Stato a carico dei fondi stanziati sul cap. 57, corrispondente al cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1968.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1968
Registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 140

(9401)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

Scioglimento del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 febbraio 1885, n. 1588, con il quale venne istituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Catania — al fine di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici — con l'annuo contributo statale di L. 2.500;

Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 1956, con il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956/57, venne elevato a L. 300.000 annue il contributo statale a favore di detto consorzio;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, con il quale venne approvato lo statuto speciale della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, che demanda all'amministrazione regionale le attribuzioni già esercitate dal Ministero dell'agricoltura e foreste nel territorio della Regione siciliana;

Constatato che, di fatto, il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Catania ha cessato di funzionare, in quanto la Regione, ai sensi dei predetti

decreti legislativi, è subentrata allo Stato nell'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione e l'ampliamento del patrimonio forestale regionale, assumendo a proprio carico il corrispondente onere finanziario ed i contributi relativi;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di procedere allo scioglimento del precitato consorzio di rimboschimento, costituito a suo tempo tra lo Stato e la provincia di Catania;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Catania — istituito con regio decreto 22 febbraio 1885, n. 1588 — è sciolto.

E' revocato, pertanto, l'impegno di spesa assunto con il decreto presidenziale 5 ottobre 1956, che fissava in L. 300.000 il contributo annuo dello Stato a carico dei fondi stanziati sul cap. 75, corrispondente al cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1968.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1968
Registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 143

(9404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

Scioglimento del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 gennaio 1928, n. 272, con il quale venne istituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Gorizia — al fine di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici — con l'annuo contributo statale di L. 40.000;

Visto il decreto presidenziale 14 aprile 1952, con il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, venne elevato a L. 100.000 annue il contributo statale a favore di detto consorzio;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la quale è stato approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che, in virtù degli articoli 4 e 8 di detto statuto, alla Regione Friuli-Venezia Giulia è riservata la potestà legislativa e amministrativa anche in materia di agricoltura e foreste;

Considerato che, conseguentemente, la Regione è subentrata allo Stato nell'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione e l'ampliamento del patrimonio forestale regionale, assumendo a proprio carico il corrispondente onere finanziario ed i contributi relativi;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di procedere allo scioglimento del precitato consorzio di rimboschimento, costituito a suo tempo tra lo Stato e la provincia di Gorizia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Gorizia — istituito con regio decreto 15 gennaio 1928, n. 272 — è sciolto.

E' revocato, pertanto, l'impegno di spesa assunto con il decreto presidenziale 14 aprile 1952, che fissava in L. 100.000 il contributo annuo dello Stato a carico dei fondi stanziati sul Cap. 65, corrispondente al cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1968.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1968
Registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 139

(9402)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

Scioglimento del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 marzo 1876, n. 3038, con il quale venne istituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Udine — al fine di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici — con l'annuo contributo statale di L. 5.000;

Visto il decreto presidenziale 16 febbraio 1956, con il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, venne elevato a L. 1.000.000 il contributo annuo a favore di detto consorzio;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la quale è stato approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che, in virtù degli articoli 4 e 8 di detto statuto, alla Regione Friuli-Venezia Giulia è riservata la potestà legislativa e amministrativa anche in materia di agricoltura e foreste;

Considerato che, conseguentemente, la Regione è subentrata allo Stato nell'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione e l'ampliamento del pa-

trimonio forestale regionale, assumendo a proprio carico il corrispondente onere finanziario ed i contributi relativi;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di procedere allo scioglimento del precitato consorzio di rimboschimento, costituito a suo tempo tra lo Stato e la provincia di Udine;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Udine — istituito con regio decreto 16 marzo 1876, n. 3038 — è sciolto.

E' revocato, pertanto, l'impegno di spesa assunto con il decreto presidenziale 16 febbraio 1956, che fissava in L. 1.000.000 il contributo annuo dello Stato a carico dei fondi stanziati sul cap. 79, corrispondente al cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1968.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1968
Registro n. 10 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 144

(9403)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1967.

Concessione al comune di Capestrano della proroga di due anni per l'ultimazione del nuovo edificio della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 10 settembre 1963, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbario 1957, n. 26, è stato concesso al comune di Capestrano, per la durata di anni 10, un contributo annuo di L. 2.072.000 nella spesa occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Considerato che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine di tre anni stabilito dall'art. 3 del sopracitato decreto 10 settembre 1963, decreto prenotato agli impegni del cap. 86 (ora 5010), al n. 6 dell'esercizio 1963-1964, e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1964, registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 109;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Capestrano, prima della scadenza di cui sopra, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando per realizzare l'opera della quale si ha urgente necessità per poter sistemare gli uffici della pretura nei nuovi locali idonei e sufficienti;

Decreta:

Al comune di Capestrano, per l'ultimazione dell'edificio della pretura, è concessa la proroga di due anni a decorrere dalla data di perfezionamento del presente decreto che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 29 dicembre 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 222

(9308)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Veduta la lettera n. 1655 del 4 maggio 1968, con la quale il Ministero delle finanze chiede che il dott. Armando Zappavigna, membro effettivo della commissione centrale prevista all'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e costituita con decreto ministeriale 12 marzo 1966, sia sostituito con l'ispettore generale dott. Michelangelo Guadagnini;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Michelangelo Guadagnini, ispettore generale presso il Ministero delle finanze, è nominato membro effettivo della commissione centrale prevista all'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 — costituita con decreto ministeriale 12 marzo 1966 — in rappresentanza di detto Ministero ed in sostituzione del dott. Armando Zappavigna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1968
Registro n. 13, *foglio n.* 239

(9410)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Nomina di componenti la commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norma per la formazione degli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967 con il quale è stata ricostituita la commissione centrale prevista all'art. 13 della suddetta legge con riserva di procedere alla nomina dei rappresentanti degli agenti marittimi raccomandatari non appena fossero pervenute le designazioni della Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi, agenti aerei e pubblici mediatori marittimi « Federagenti »;

Vista la nota n. 251 del 18 aprile 1968, con la quale la Federazione suindicata ha fatto pervenire le designazioni dei propri rappresentanti;

Ritenuta l'opportunità di nominare un segretario supplente della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi della commissione centrale prevista dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, costituita con decreto ministeriale 21 giugno 1967, in rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari, i signori:

Papagno dott. Domenico
Borriello dott. Giovanni

e membri supplenti i signori:

Dani comm. Antonio
Masini comm. cap. Carlo.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della commissione centrale, in caso di impedimento del dott. Pasquale De Majo, direttore di sezione, saranno esercitate dalla dottoressa Luciana Puglisi, sostituto direttore del ruolo degli UU.PP.I.C.A.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1968
Registro n. 12, *foglio n.* 371

(9331)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Autorizzazione al comune di Lendinara a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 27 maggio 1967, n. 6, del comune di Lendinara;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Rovigo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Lendinara;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Lendinara un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Luigi Tennani, il comune di Lendinara è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, numero 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lendinara un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.490.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 50.000.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Lendinara, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1968
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 129

(9307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 87 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4137 in data 18 giugno 1968

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Perle di Creosoto Composto*, 40 perle	Angelini Francesco, via Flaminia, 111, Ancona	3- 8-1946	490	27-11-1967
2	*Cerotto Lugaresi*, cerotto tipo semplice	Lugaresi & C., via Berengario da Capri, 15, Bologna	28- 5-1947	745	20- 1-1968
3	*Trijodazina*, 10 fiale × 2 cc.; 5 fiale × 5 cc.; flacone gocce × 20 cc.	P.S.N. - Lab. Biochimico, via Marsili, 2, Bologna	12- 7-1948	1468	15-12-1967
4	*Tequil*, flacone da g. 130 di granuli	Lab. Zarri, via S. Carlo, 12/14, Bologna	28- 7-1943	20	5- 2-1967
5	*Lipocanfol* (tipo semplice), 10 fiale × 1 cc. di 1° grado; 10 fiale × 2 cc. di 2ª grado	Lab. Biochimico Croce Bianca, via Monte Ortigara, 22, Brescia,	20- 5-1950	3388	13- 2-1968
6	*Jodosanolo*, 10 fiale × 2 cc.	Dott. Rodolfo Ferruzzi, via Solferino, 40, Brescia	11-10-1956	10004	26- 1-1968
7	*Staphilococcus Aureus*, iniettabile uso veterinario, flacone da 50 cc., flacone da 250 cc.	American Cyanamid Co. di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia S. p. A., viale della Libertà, 137, Catania	13- 9-1961	11280	11- 1-1968
8	*Vaccino Brucella Abortus* (uso veterinario), flacone da 1 dose	Id.	14- 6-1957 30- 3-1960	12653	11- 1-1968
9	*Vaccino contro il morbo di Newcastle*, virus vivo ceppo B1 polvere biolator - uso veterinario, flacone da 500 e 1000 dosi	Id.	11- 6-1957 8- 2-1962	12654	11- 1-1968
10	*Vaccino contro il morbo di Newcastle, ceppo B1 e contro la bronchite infettiva - Aquavac*, virus vivo polvere biolator (uso veterinario), flacone da 500 e da 1000 dosi	Id.	20- 3-1962	19774/A	11- 1-1968
11	*Vitormin*, 15 capsule	Cyanamid Italia S. p. A., viale Libertà, 137, Catania	28-11-1966	11081	17-11-1967
12	*Lattagogc*, 25 e 100 confetti	Vister Vismara Terapeutici, Casatenovo Brianza (Como)	30- 4-1947 21- 4-1954	702	17- 1-1968
13	*Istivis*, 6 fiale × 5 cc.	Id.	12- 1-1946	366	31-12-1967
14	*Siero antitetanico Berna*, flacone da 1500 U.I. da 3 cc. cavallo	Ist. Sieroterapico e Vaccinogeno Berna, rappresentata in Italia dalla ditta Ist. Sieroterapico Berna, Soc. Italiana, via Bellinzona, 33, Como	9- 1-1957	11938/A	26- 1-1968
15	*Siero antitetanico Berna*, flacone da 1500 U.I. da 3 bovino	Id.	21-12-1961	11938/3	26- 1-1968
16	*Siero antitetanico Berna*, fiala da 750 U.I. da 2,5 cc. bovino	Id.	9- 1-1957	11938	26- 1-1968
17	*Endosfoforo B1*, 40 confetti, 10 fiale × 5 cc., 5 fiale × 10 cc.	Molteni L. & C. S. p. A., Strada statale, 67, Firenze	2- 5-1949	2010	27-12-1967
18	*Endofosforo B1*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	18- 1-1951	2010/A	27-12-1967
19	*Aferina*, flacone sciroppo da g. 180	Lab. Chim. Farm. Ardini, via del Commercio, 13, Genova-Nervi	28- 3-1955	9867	25- 3-1968
20	*B1-Stricnyl*, 12 fiale × 0,5 cc.	E. Boselli - S.M.E.A., via Pontiroli, 6, Bogliasco (Genova)	20-11-1950	4118	27-12-1967
21	*Tirarsin*, 12 compresse vaginali	Id.	13-12-1955	10705	27-12-1967
22	*Rego antireumatico*, 6 fiale × 3 cc.	Deport Medicinali, via Acquarone, 7, Genova	1- 8-1962	15201	9- 6-1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
23	*Vitamina B1 Farge*, 3 fiale × mg. 5	Farge Farmaceutici Genovesi, via Tortona, 12, Genova	16- 4-1953	7612	22-12-1967
24	*Vitamina B1 Farge*, 20 compresse da mg. 70 . . .	Id.	2-10-1953	7612/A	22-12-1967
25	*Balsamon*, 10 fiale × 2 cc.	Dott. Ferruccio Inselvini, via Montevideo, 15/14, Genova	16- 5-1958 6- 2-1962	12187	12-12-1967
26	*Calmante Z*, 1 cachet	Isola Ist. Bioter. Internazionale, viale Pio VII, 50, Genova-Quarto	8-10-1959	980	28-12-1967
27	*Litio Massa*, 10 cartine 1ª polvere + 10 cartine 2ª polvere	Lab. Chim. Farm. Pastor Farina, Strada S. Agostini, 22/6, Genova	28- 5-1960	17151	29-12-1967
28	*Cecekin Vitrum*, flacone a tappo perforato da mg. 4 + fiala × 10 cc. di solvente	Laboratori Vitrum A. B. di Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla ditta Vitrum Farmaceutici, piazza Colombo, 2, Genova	24-10-1959	15867	23- 1-1968
29	*Secretina Vitrum*, flacone a tappo perforabile da 75 U + flacone di solvente	Id.	5- 5-1962	19802	23- 1-1968
30	*Ipotenal*, flacone da g. 150 di sciroppo	Ist. Bioch. Farmaceutico Fassi, Vallecrosia (Imperia)	16- 5-1960	17295	16- 2-1968
31	*Neurosan*, flacone da g. 200 di sciroppo tipo bromato	Id.	19- 5-1960	17297	16- 2-1968
32	*Neurosan*, flacone da g. 200 di sciroppo tipo stricnico	Id.	19- 5-1960	17297/A	16- 2-1968
33	*Terpenal*, flacone da g. 200 di sciroppo .	Id.	16- 5-1960	17296	16- 2-1968
34	*Cloridrato di Thenylene*, 25 e 100 compresse da mg. 50, 25 e 100 compresse da mg. 100	Abbott Laboratories, North Chicago (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Abbott, Campoverde di Aprilia (Latina)	30- 6-1960	2697	14-12-1967
35	*Cloridrato di Thenylene*, tubo da g. 30 di crema al 2%	Id.	20- 4-1951	2697/A	14-12-1967
36	*Thenylene e Desoxyn*, 25 e 100 compresse . . .	Id.	20- 7-1951	2697/B	14-12-1967
37	*Pomata di penicillina e streptomicina* (uso veterinario), tubo da g. 7,5 (1 dose)	Id.	8- 9-1954	9270	14- 3-1968
38	*Kaleton bromato*, flacone da g. 140 di elisir	Off. Farm. Fiorentina Ist. Biochimico, Viareggio (Lucca)	16- 5-1959	15138/A	27- 7-1967
39	*Ciclospasmol*, 12 supposte da mg. 200	Brooades Stheeman & Pharmacie di Amsterdam (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta dott. Formenti, via Correggio, 43, Milano	28- 1-1956	10770/A	10-11-1964
40	*Cellothyl*, 50 compresse da g. 0,5; flacone granuli da g. 25	Chilcott Inc. Morris Plains di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta A. Angiolini e C., via Balzaretti, 9, Milano	9- 8-1952 5- 4-1955	6854	20-10-1967
41	*Merfen*, tubo da g. 30 di pasta dentifricia	Prodotti Beolet, ora della ditta Zyma Sa. Nyon (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Anonima Chimica Farmaceutica, via M. Melloni, 75, Milano	24- 3-1964	3810/G	21- 6-1966
42	*Liofermin*, 10 capsule	Aristochimica, via Leonardo da Vinci, 146, Milano	27- 7-1953	7945	11- 1-1968
43	*Nidar*, 50 compresse	Armour Erba Farmaceutici, via B. Crespi, 24, Milano	20-11-1967	12038	20- 2-1968
44	*Sintobilina*, 10 fiale × 5 cc. da mg. 700	Azienda Farmaceutica Italiana (già registrata a nome della ditta Sintex Farm), piazzale Gambara, 7/8, Milano	5- 3-1962	16509/A	27- 9-1967
45	*Balsamina arsenocalcica*, flacone sciroppo da g. 200	Benros Medicinali, via Petrarca, 24, Milano	2-11-1957	5023/A	11-10-1967
46	*Lucidril* (*ANP* 235) iniettabile, 1 flacone da g. 0,250 + flacone da 10 cc. di solvente	Bracco Industria Chimica, via E. Folli, 50, Milano	17- 3-1961	17961/A	19- 2-1968
47	*Stomalumine*, 60 compresse	Causith S. p. A., via Serio, 6, Milano	20- 2-1948	1110	11- 3-1968

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
48	*Rectusan*, 12 supposte, tubo da g. 35 di pomata . .	Cooperativa Farmaceutica, via Passione, 6, Milano	28-11-1949	2687	25- 3-1968
49	*Nitrobetol*, flacone da g. 100 di soluzione per uso esterno per adulti, flacone da g. 100 di soluzione per uso esterno per bambini	Deiana, via Lattanzio, 72, Milano	20-11-1947	988	18- 1-1968
50	*Airose*, tubetto da g. 20 di pomata	Eufarma (già registrata a nome della ditta Ist. Farmacologico Internazionale, Milano, Torre Valasca, 11/F	22- 6-1951	497	16-11-1967
51	*Polvere Coza*, 15 e 30 cartine	Farmacia Maldifassi, via Maravigli, 7, Milano	28- 6-1952	6686	28-12-1967
52	*Lipilisol*, 40 cachets	Farmaco Merano, via Zanella, 5, Milano	23-11-1956	11843	31-12-1967
53	*Pluston*, flacone da g. 180 di sciroppo	Id.	28-9 -1955	5593/B	31-12-1967
54	*Balcort Endo*, 6 tavolette vaginali	Endo Laboratories Inc. di New York (USA), via G. Donadoni, 12, rappresentata in Italia dalla ditta Farmacosmici S.p.A., Milano	6- 3-1965	20330	9- 2-1968
55	*Balcort Endo*, flacone × 15 cc. di soluzione, flacone × 60 cc. di soluzione	Id.	6- 3-1965	20330/A	9- 2-1968
56	*Tubocurarine Chloride Endo*, (iniettabile), flacone × 10 cc. da mg. 30	Id.	5-10-1962	18677	9- 2-1968
57	*Urobromina*, 10 compresse da g. 0,70	Farmit, via Intra, 3, Milano	7- 2-1951	819	1- 2-1968
58	*Tio Efedrina*, flacone sciroppo da g. 180	Giambellino di C. Berardinelli, via Giambellino, 64, Milano	20-11-1944	94	12- 2-1968
59	*Tempo* B-12-500, 5 fiale liofilizzate × 3 cc. + 5 fiale da 1 cc. di solvente	Lab. Chim. Farm. E. Granelli, via Castelvetro, 17/23, Milano	9- 4-1960 23-11-1960	16944	18- 1-1968
60	*Tempo B*-12-1000, 5 fiale liofilizzate × 5 cc. + 5 fiale da 1 cc. di solvente	Id.	13-12-1960	16944/A	18- 1-1968
61	*Pindione*, 12 compresse	Lab. Italiani Vaillant (già registrata a nome della ditta P. Astier, Milano), via C. Revere, 15, Milano	12- 3-1954	8723	27-10-1967 31- 1-1967
62	*Pindione*, 12 supposte da mg. 17,5	Id.	30-11-1962	8723/B	27-10-1967 31- 1-1967
63	*Estrenale Lepetit*, 20 compresse da mg. 1, 20 compresse da mg. 3	Lepetit - S. p. A., via R. Lepetit, 8, Milano	3- 2-1948 1- 2-1950	1086	18- 4-1968
64	*Flavacrin*, tubo da g. 15 di pomata	Id.	17- 2-1948	1084	14- 3-1968
65	*Foiecina*, 10 e 20 compresse da mg. 5, 5 fiale × 1 cc. da mg. 15, 2 fiale × 1 cc. da mg. 50 urto	Id.	11-10-1949	1085	28- 2-1968
66	*Foleicna*, flacone sciroppo da g. 180	Id.	11-10-1949	1085/A	28- 2-1968
67	*Pabasin*, 20 compresse, 5 fiale × 10 cc.	Id.	3- 2-1948	1087	24- 1-1968
68	*Gastrofortenos*, flacone da g. 200 di sciroppo . . .	Italia, via Rabolini, 9, Milano	30-11-1960 20- 6-1962	18448	31- 3-1968
69	*Pulmofortenos*, 10 fiale × 2 cc. di 1° grado	Id.	25- 6-1963	18449	31- 3-1968
70	*Pulmofortenos*, 10 fiale × 2 cc. di 2° grado	Id.	25- 6-1963	18449/1	31- 3-1968
71	*Pumofortenos*, 10 fiale × 2 cc. di 3° grado	Id.	25- 6-1963	18449/2	31- 3-1968
72	*Tetrafortenos*, flacone da g. 200 di sciroppo tipo semplice	Id.	13- 1-1962	19735	31- 3-1968
73	*Tetrafortenos*, flacone da g. 200 di sciroppo tipo jodato	Id.	13- 1-1962	19735/A	31- 3-1968
74	*Tetrafortenos*, 30 confetti tipo calcico	Id.	13- 1-1962	19735/D	31- 3-1968
75	*Arsolvin*, 5 fiale × 3 cc.	Istituto Chemioterapico Italiano, via Crocefisso, 12, Milano	3-10-1949	2209	8- 4-1968
76	*Benzofosfan vitamina B*1, 5 fiale × 10 cc. endovena	Id.	15- 9-1954	5221/A	8- 4-1968
77	*Benzofosfan B*1 con sedativo, 5 fiale × 10 cc. endovena	Id.	15-11-1964	5221/B	8- 4-1968
78	*Meticol*, 5 fiale × 10 cc. endovena	Id.	18- 4-1956	3911/C	8- 4-1968
79	*Sin Estrol*, 20 compresse	Id.	31- 1-1946	353	8- 4-1968

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
80	*Siero contro la peste suina,* (iniettabile), flacone da 50 cc., flacone da 100 cc.	Istituto Sieroterapico Milanese Belfanti, via Darwin, 20, Milano	28- 4-1954	8903	29-12-1967
81	*Urea Tosi liofilizzata,* flacone da 500 cc. × 75 g. + flacone da 250 cc. di soluzione glucosata al 10%	Ist. Franco Tosi, via Di Breme, 26, Milano	5- 5-1962	19714	21-12-1967
82	*Lactofruttina,* 10 fiale × 3 cc.	Ist. Farmacobiol. Giustini, via Vittorio Veneto, 22, Milano	28- 8-1951	453	22- 2-1968
83	*Flavozim,* 10 fiale × 5 cc.	Ormo Lab. Ormoterapico Nazionale, via De Sanctis, 73, Milano	10-11-1947	973	9- 2-1968
84	*Ormoplastina sulfamidica,* flacone da g. 30 di pomata	Id.	30- 1-1948	1118	12- 3-1968
85	*Acido nicotinico,* 10 fiale × 2 cc., 25 compresse, flacone multidose × 15 cc.	Maggioni & C. S. p. A., via G. Colombo, 40, Milano	22-10-1951	5404	11- 4-1958
86	*Saliamid,* 25 e 50 compresse	Miba, via Novara, 3, Milano	11- 8-1952	5158/A	11-12-1957
87	*Cafevit,* 25 confetti	Polichimica SAP, piazza Agrippa, 1, Milano	6- 5-1951	4958	6- 6-1951
88	*Clorofinal,* 25 confetti	Id.	13- 8-1951	5202	1- 4-1968
89	*Neomicil,* tubo da g. 10 di pomata dermica, flacone da 10 cc. di soluzione otologico, tubo da g. 5 di pomata oftalmica	Id.	24- 3-1954	8742	1- 4-1968
90	*Sedotonal,* 10 fiale × 2 cc. di 1° grado, 10 fiale × 2 cc. di 2° grado	Id.	5- 4-1950	3190	1- 4-1968
91	*Sedotonal,* 10 supposte .	Id.	25- 6-1951	3190/A	1- 4-1968
92	*Acetilcolina Roche,* 6 fiale da mg. 100 +6 fiale solvente, 6 fiale da mg. 200 + 6 fiale di solvente	Prodotti Roche, piazza Durante, 11, Milano	29-10-1947	972	5- 1-1968
93	*Malivan* (deglutine), 6 12 e 25 confetti per adulti	Recordati, via Civitali, 1, Milano	12- 9-1960	16675	26- 3-1968
94	*Malivan antiasmatico* (deglutine), 6, 12 e 25 confetti per adulti	Id.	12- 9-1960	16675/B	26- 3-1968
95	*Testocorton,* 20 compresse	S.A.L.C.C.I., via Telesio, 19, Milano	3- 2-1953	4974	2- 2-1967
96	*Allilina,* 40 e 120 confetti	Sanadon (già San Babila), via Zanella, 44/7, Milano	12-12-1951	5705	3- 4-1968
97	*Prentan,* 5 fiale × 10 cc.	Scharper S. p. A., via L. Anelli, 4, Milano	2-12-1959	13693/A	15- 2-1968
98	*Albavitam B1,* 3 fiale × 2 cc. da mg. 100 tipo fortissimo	Soc. Industriale Terapeutica Italiana, (già registrata a nome della ditta Istifar Albanese, via Eritrea, 48/8, Milano	15- 4-1959 31- 5-1960	10216/2	22- 1-1968
99	*Albavitam C,* 25 compresse	Id.	7- 7-1954 5-11-1960	9125	22- 1-1968
100	*Albavitam C,* 5 fiale × 5 cc. da mg. 500	Id.	7- 7-1954 5-11-1960	9125/A-2	22- 1-1968
101	*Albavitam D2,* 3 fiale × 2 cc. tipo normale	Id.	21- 7-1954 31- 5-1960	9171	22- 1-1968
102	*Albavitam E,* 20 compresse da mg. 25	Id.	4- 3-1955 5-11-1960	9808	22- 1-1968
103	*Germox,* flacone da 100 cc. di sciroppo	Id.	4- 3-1957	12272	22- 1-1968
104	*Germox,* 6 supposte da g. 1,50	Id.	29- 7-1959	12272/A	22- 1-1968
105	*Diuretex,* 12 compresse	Id.	14- 3-1956	10950	22- 1-1968
106	*Luteoplex,* 3 fiale × 2 cc. tipo normale, 3 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	3- 9-1951	5303	22- 1-1968
107	*Mirack,* 5 fiale × 5 cc. (semplice), 5 fiale × 5 cc. (Atropin)	Id.	9- 9-1949	2292	22- 1-1968
108	*Newcillina,* flacone da 500.000 U + flacone solvente × 3 cc.	Id.	29- 7-1959	15322	22- 1-1968
109	*Pasicillin,* (iniettabile), flacone da 1.000.000 R. . . .	Id.	17-12-1955	5416/C	22- 1-1968
110	*Pentritina,* 20 compresse	Id.	31- 3-1951	4657	22- 1-1968
111	*Proliver,* 6 supposte	Id.	18- 6-1956	11286	22- 1-1968
112	*Thios K.C.,* 5 fiale × 8 cc. + 5 fiale × 2 cc., 5 fiale × 4 cc. + 5 fiale × 1 cc.	Id.	29- 9-1949	1719	22- 1-1968
113	*Viroplex,* 3 fiale × 2 cc. da mg. 25 tipo fortissimi	Id.	19- 7-1951	5139	22- 1-1968

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
114	*Fructoglucina*, 30 compresse	SPA - Soc. Prodotti Antibiotici, via Biella, 8, Milano	16-10-1959	16039	30- 3-1968
115	*Eutensina*, 10 fiale ×1 cc.	Torre Farmaceutici, viale Forlanini, 15, Milano	24- 4-1946	433	18-10-1967
116	*Neo Medrol*, tubo da g. 10 di pomata dermatologica alla 0,5%	The Upjohn Co. - Kalamazzo - Michigan (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Upjohn, via Don Orione, 10, Milano	7- 1-1961 3- 6-1966	18313	31-10-1967
117	*Sedacones*, 6 supposte	Vitafarm, via Tortona, 14, Milano	3- 3-1948	1179	18- 3-1968
118	*Nicamide Zef*, 10 compresse da g. 0,20, 6 fiale × 2 cc.	Zambon - S. p. A., via del Duca, 12, Bresso (Milano)	23- 6-1947 23- 8-1956	770	31-12-1967
119	*Nico Zef*, 10 compresse da g. 0,05	Id.	24- 6-1947	772	31-12-1967
120	*Novarsolo Luxor*, 10 fiale × 2 cc.	Lab di Farmacologia Pennino, via O. Tupputi, 9, Napoli	17-10-1945	332	21-11-1967
121	*Antineurina*, 6 supposte da g. 1 per bambini . . .	Richardson Merrel - S. p. A., via Napoli	4- 8-1958	4172/A-1	1-12-1967
122	*Efedro Canforamina*, 6 fiale × 1 cc.	Canforamina, via Vittorio Veneto, 29, Padova	24- 5-1955	9726/D	29-12-1967
123	*Cuprocal*, flacone sciroppo da g. 180	Fidia Farm Italiani, Abano Terme (Padova)	3-12-1951	5648	29- 2-1968
124	*Ricostituente depurativo Fidia*, flacone sciroppo da g. 180	Id.	10- 5-1958	13279	29- 2-1968
125	*Tecal*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	20- 9-1957	12974	29- 2-1968
126	*Tecal*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	20- 9-1957	12974/1	29- 2-1968
127	*Tecal*, 10 fiale × 10 cc.	Id.	20- 9-1957	12974/2	29- 2-1968
128	*Tiazovit*, 20 compresse	Ist Farm. Biologico - ora della ditta F.I.D.I.A., Abano Terme (Padova)	26-11-1947	997	29- 2-1968
129	*Cacodilecitina*, 10 fiale × 2 cc.	Omnia Farmaceutica Veneta (già registrata a nome della ditta S. Simoni), Padova, via Tiziano Aspetti, 147	7- 3-1956	10943	25- 1-1968
130	*Fosfolecitina*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	11- 2-1956	10884	25- 1-1968
131	*Fosfolecitina*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	24- 3-1956	10884/A	25- 1-1968
132	*Dermogen*, tubo da g. 18 di pomata, tubo da g. 30 di pomata	Tullio Locatelli, via delle Palme, 5, Padova	26-10-1950	4093	23- 3-1968
133	*Poli Streptal*, 25 compresse tipo semplice	Id.	20-10-1949 lett. 11-12-1954	2542	11- 3-1968
134	*Poli Streptal*, flacone da g. 75 di sciroppo per bambini, flacone da g. 100 di sciroppo per bambini	Id.	26- 4-1952	2542/A	11- 3-1968
135	*Restovit B12*, 5 fiale × mcg. 500 da 1 cc. + 5 fiale di solvente × 1 cc.	Id.	19- 6-1961	18892	11- 3-1968
136	*Streptal sulfotalidina*, 20 compresse	Id.	12- 9-1952	7041	5- 3-1968
137	*Streptal sulfotalidina*, flacone sciroppo da g. 75 . .	Id.	26- 6-1953	7041/A	5- 3-1968
138	*Vitarestin* 3, 2 fiale × 2 cc. da 250.000 U.I.	Id.	21- 1-1950	2874	6- 3-1968
139	*Vitasterin*, flac. gocce da 10 cc. . .	Id.	28-11-1946	546	6- 3-1968
140	*Metinocol (ora Glumevit)*, flac. da g. 160 di sciroppo tipo semplice	Carlevaro (già registrata a nome della ditta R. Galli), via Langhirano, 65, Parma	10-10-1949	2525	1- 8-1967
141	*Metinocol* (ora *Glumevit*), 20 compresse tipo semplice	Id.	10-10-1949	2525/A	1- 8-1967
142	*Metinocol* (ora *Glumevit*), 8 supp. da g. 2 tipo semplice	Id.	1- 4-1953	2525/D	1- 8-1967
143	*Metinocol* (ora *Glumevit*), 8 supp. da g. 2 tipo Beta	Id.	1- 4-1953	2525/E	1- 8-1967
144	*Fosfocalciotol*, 10 supposte per adulti	Id.	8- 3-1950 5- 8-1954	931	30-12-1967
145	*Fosfocalciotiol*, 10 supposte per bambini	Id.	8- 3-1950	931/1	30-12-1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
146	*Sulfocanfora*, 10 fiale × 1 cc., 10 fiale × 2 cc., flac. gocce da 20 cc.	O.T.I. Sorbolo (Parma)	7- 4-1950	370	13- 1-1968
147	*Vaccino contro la peste suina*, virus lapinizzato liofilizzato (uso veterinario), 2 e 10 dosi	Ist. Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Perugia	14- 7-1961	18735	7-11-1967
148	*Canfoxil composto*, 6 fiale × 2 cc. flac. gocce × 15 cc.	Ist. Gentili, via Mazzini, 112, Pisa	12- 2-1946	386	15-12-1967
149	*Antiba Cole arsenicale*, 10 fiale adulti	Lab. Farm. Rossini, via S. Antonio, 31, Pisa	6-11-1956	11767	5-12-1967
150	*Intracillin* (iniett.), flac. da 400.000 U. I.	Consorzio Neoterapico Nazionale S.p.A., via Salaria, 1259, Roma	20- 2-1956	10893	30- 3-1968
151	*Intracillin* (iniett), flac. da 500.000 U. I.	Id.	25- 6-1956	10893/1	30- 3-1968
152	*Intracillin* (iniett.), flac. da 1.000.000 U. I.	Id.	7-11-1956	10893/3	30- 3-1968
153	*Brandirubra*, 6 fiale da mcg. 50 e 1 cc.	I.BIR.N. (già registrata a nome della ditta Mendelejeff, via A. Vertunni, 40/A, Roma	22- 2-1962	19476	30- 6-1967
154	*Chibivit a idrosol*, 6 fiale × 2 cc. da 100.000 U. I. .	Ist. Nazionale Chimico Biologico, via Prenestina, 62, Roma	10- 1-1959	14403/A	2-12-1965
155	*Chibivit A* (soluz. oleosa), 1 fiala × 2 cc. da 200.000 U. I.	Id.	10- 1-1959	14403/B	2-12-1965
156	*Utip B-12*, 1 fiala × 2 ml. da mcg. 1000	I.BIR.N. S. p. A. (già registrata a nome della ditta Gero Farmaceutici), via Tiburtina, 1004, Roma	22- 7-1964	19309/1	8- 1-1968
157	*Jodarsenol*, 12 fiale × 1 cc. di 1° grado, 12 fiale × 2 cc. di 2° grado	Officina Farmac. Tiberina, via Oslavia, 34, Roma	6- 9-1945	298	24- 8-1967
158	*Antitensil*, compresse	Riscatti Mario, via Tuscolana, 94, Roma	17- 4-1945	136	12- 2-1968
159	*Antistreptol con penicillina*, tubo da g. 8 di pomata 1° grado	Tubi Lux, via Petronella, 7, Pomezia (Roma)	11- 5-1950	303/A	20-10-1967
160	*Bellestrode Afa*, 6 fiale × 1 cc., flac gocce × 20 cc.	A.F.A. Att. Farmaceutiche e Affini, corso G. Marconi, 20, Torino	28- 1-1948	1105	11- 3-1968
161	*Digestrode Afa*, flac. gocce × 20 cc., 3 e 6 fiale × 1 cc.	Id.	28- 1-1947	1111	11- 3-1968
162	*Bibiplex*, 5 fiale × 1 cc.	Boniscontro & Gazzone, corso Racconigi, 23, Torino	11- 6-1960	796/A	15-12-1967
163	*Diepato*, 5 e 10 fiale × 2 ml. da 4 gamma di Vit. B-12	Unione Chimica Medicamenti Difme, via Sabaudia, 44, Grugliasco (Torino)	20- 4-1959	15029	17-10-1967
164	*Chloragel*, 50 e 100 compresse	Importex Chimici Farmaceutici, via Conti, 28, Trieste	29- 3-1967	8516	18- 4-1968
165	*Vitamina K IFT* 3 fiale × 2,1 cc. 20 compresse .	Istituto Farmacoterapico Triestino, via S. Francesco, 21, Trieste	1- 7-1953	7886	18-12-1963
166	*Bioxilasi*, 3 fiale da mg. 50 + 3 fiale da 3 cc. di solvente	Anonima Chimica Farmaceutica S. p. A., via Macedonio Melloni, 75	20- 4-1951 29-11-1957	4740/1	6- 2-1968
167	*Bioxilasi*, 2 fiale da mg. 100 + 3 fiale × 3 cc. di solvente	Id.	20- 4-1951 29-11-1957	4740/2	6- 2-1968
168	*Iodarson calcico*, flac. da g. 200 di sciroppo tipo semplice	Farmac. Benros, via Petrarca, 24, Milano	11- 3-1961 29-12-1961	3827	5- 4-1968
169	*Ilvico*, flac. da g. 125 di sciroppo	Bracco Industria Chimica, via E. Folli, 50, Milano	7- 6-1960	15608/B	13- 3-1968
170	*Iodidrene*, flac. sciroppo da g. 150, 10 fiale × 1,5 di 1° grado, 6 fiale × 3 cc. di 2° grado	Chemitalia Farmaceutici, via Volturno, 44, Milano	24- 2-1948	1186	22-12-1965
171	*Vitergina*, 6 e 10 fiale × 1 cc. per uso pediatrico . .	Ist. Biochim. Italo Svizzero Panthox e Burck (già registrata a nome della ditta Promed), via Trentacoste, 3, Milano	16- 2-1956 10- 2-1958	10846/1	12- 4-1967

(7462)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1509-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lingua Elio, con sede in Valenza Po (Alessandria), viale Vicenza n. 3, ha denunciato lo smarrimento del punzone recante il marchio di identificazione « 1509-AL », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(9497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.814.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9475)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.391.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9476)

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.267.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9477)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.227.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9479)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.449.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9480)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.863.330, per la copertura del disavnazo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9482)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.310.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9485)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.301.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9486)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.199.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9487)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.558.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9488)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.430.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9489)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9490)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.825.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9483)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 947.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9478)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.570.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9484)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1968, il comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.257.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 10 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,32	622,70	622,83	622,77	622,65	622,32	622.75	622,77	622,32	622.70
$ Can.	579,95	580,25	580,25	580,20	579,30	579,95	580,25	580,20	579,95	580 —
Fr. Sv.	144,73	144,92	144,96	144,93	144,75	144,83	144,945	144,93	144,83	144,88
Kr. D.	82,96	83 —	83,03	83,02	82,80	82,96	83,02	82,02	82,96	83 —
Kr. N.	87,13	87,17	87,20	87,20	87,10	87,13	87,1850	87,20	87,13	87,15
Kr. Sv.	120,36	120,40	120,40	120,42	120,40	120,36	120,42	120,42	120,36	120,40
Fol.	171,12	171,20	171,20	171,24	171 —	171,12	171,25	171,24	171,12	171,15
Fr. B.	12,37	12,38	12,3790	12,3805	12,365	12,37	12,375	12,3805	12,37	12,37
Franco francese	125,16	125,20	125,22	125,225	125,10	125,16	125,215	125,225	125,16	125,10
Lst.	1487,30	1487,70	1487,70	1488 —	1487,75	1487,30	1488 —	1488 —	1487,30	1487,75
Dm. occ.	156,30	156,40	156,40	156,415	156,35	156,30	156,415	156,415	156,30	156,40
Scell. Austr.	24,08	24,09	22,10	24,0975	24 —	24,08	24,0975	24,0975	24,08	24,09
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,70	21,70	21,60	21,73	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,94	8,935	8,85	8,93	8,94	8,935	8,92	8,93

Media dei titoli del 10 ottobre 1968

Rendita 5 % 1935	111,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1968

1 Dollaro USA	622,76
1 Dollaro canadese	580,225
1 Franco svizzero	144,937
1 Corona danese	83,02
1 Corona norvegese	87,192
1 Corona svedese	120,42
1 Fiorino olandese	171,245
1 Franco belga	12,378
1 Franco francese	125,22
1 Lira sterlina	1488 —
1 Marco germanico	156,415
1 Scellino austriaco	24,097
1 Escudo Port.	21,715
1 Peseta Sp.	8,937

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a sei posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato degli stabilimenti termali.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a sei posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato degli stabilimenti termali — categoria esecutiva.

Il 50 % dei posti messi a concorso è riservato alle dipendenti a rapporto d'impiego in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I posti riservati che non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti alle altre concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

B) diploma di infermiera professionale rilasciato da una scuola convitto;

C) iscrizione al relativo albo professionale;

D) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le elezioni di legge;

E) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accettare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

F) cittadinanza italiana;

G) godimento dei diritti politici;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso gli stabilimenti termali.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lett. *D*), è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzate o assimilate alle operazioni della guerra 1940-45, per le partigiane combattenti, per le cittadine deportate o internate dal nemico, per le profughe di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutte coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per le decorate di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per le promosse per merito di guerra;

2) per le capo di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per le mutilate ed invalide di guerra e per tutte coloro alle quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

2) per le mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e le orfane di guerra, per le vedove e le orfane di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per le mutilate e le invalide del lavoro e per le orfane e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Le dipendenti a rapporto d'impiego in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi possono partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I) in Roma, viale dell'Agricoltura - EUR, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammesse al concorso quelle candidate che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Art. 5.
Presentazione dei titoli professionali - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, le concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso — con elenco in duplice copia — i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che esse riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, qualora il numero delle candidate lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice, consisteranno in una prova scritta, una pratica e una orale sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *B* al presente bando.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile alle candidate ammesse al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame la candidata ammessa a sostenere la prova d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 8.

Votazioni minime

Le candidate che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammesse alla prova pratica e alla prova orale.

Saranno considerate idonee le candidate che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferite nell'ordine:

1) le insignite di medaglia al valore militare;
2) le mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;
3) le mutilate ed invalide per fatti di guerra;
4) le mutilate ed invalide per servizio;
5) le mutilate ed invalide del lavoro;
6) le orfane di guerra;
7) le orfane dei caduti per fatti di guerra;
8) le orfane dei caduti per servizio;
9) le orfane dei caduti sul lavoro;
10) le ferite in combattimento;
11) le insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;
12) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) le figlie dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) le figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) le combattenti od equiparate;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) le coniugate, con riguardo al numero dei figli;
23) le mutilate ed invalide civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Le candidate che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venute in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le candidate risultate vincitrici dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autentica scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del diploma di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) certificato rilasciato dal competente collegio professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con certificato di nascita.

Le concorrenti, le quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9.

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorsa in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie,

l'amministrazione inviterà le candidate, utilmente collocate in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza delle candidate stesse, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi di particolari categorie, siano sottoposte a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per le vincitrici in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'INPS, sono esonerate dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.
Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina delle vincitrici.

Le candidate che, pur avendo superato le prove di esame, non risultino comprese tra le vincitrici, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo né quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

Le vincitrici dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

Le vincitrici che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerate rinunciatarie al posto.

Alle candidate nominate verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

ALLEGATO *A*

Carta bollata

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura (EUR) - 00100 Roma

La sottoscritta .
(cognome e nome: le coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nata a .
. il . . (1) domanda di essere ammessa a partecipare al concorso a sei posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato degli stabilimenti termali.

A tal fine la sottoscritta dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . .;
(indirizzo della scuola o istituto)

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . .,
(indirizzo della scuola convitto)

f) di essere iscritta all'albo professionale dal . . . . ;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . . (4);

h) di essere residente nel comune di . . . . . . provincia di . . . . (5).

La sottoscritta unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli che intende far valere.

In caso di nomina la sottoscritta è disposta a raggiungere qualsiasi residenza.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

---

(1) Se dipendente dell'INPS, indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(2) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che hanno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(6) Le dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

La prova scritta verterà su nozioni generali di assistenza infermieristica ai malati e su elementi di igiene individuale, collettiva e ospedaliera:

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali;

l'infermiera nell'organizzazione termale: compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera, la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico, infermiera e collettività, infermiera e assistenza religiosa;

igiene del termante: mezzi idonei per la profilassi individuale e collettiva negli stabilimenti termali;

alimentazione del termante: nozioni elementari sull'alimentazione; alimenti e loro classificazione, valore nutritivo e valore economico, digeribilità dell'alimento, razione alimentare del sano e del malato, igiene dell'alimentazione;

antisepsi, sterilizzazione, sepsi, disinfezione, disinfestione, disinfestazione;

raccolta e prelevamento dei campioni di materiali patologici per le analisi di laboratorio, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi.

Prova pratica:

La prova pratica consisterà nell'espletamento di prove di tecnica assistenziale relativa a:

principali fasciature;

prima immobilizzazione;

applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli;

respirazione artificiale;

applicazione di medicamenti esterni;

terapia iniettiva e perfusionale;
aerosolterapia;
fisioterapia;
somministrazione di ossigeno;
preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per il salasso.

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sui seguenti altri argomenti:

nozioni generali sull'organizzazione sanitaria italiana a livello centrale, regionale e comunale;
concetti generali sulle assicurazioni sociali con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INPS.

(9222)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della commissione esaminatrice per i concorsi riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare a sensi della legge 12 marzo 1968, n. 286, in alcuni ruoli della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale in data 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1968, registro n. 9, foglio n. 220, con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli e per titoli ed esame riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare, a sensi della legge n. 286 prima menzionata;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per i concorsi di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Vizzi dott. Roberto, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Santini gen. Felice, direttore generale della direzione generale dell'aviazione civile;
Giovannozzi gen. D.A. Massimo, ispettore delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;
Fossati ing. Vittorio, direttore centrale della direzione generale dell'aviazione civile;
Matacotta magg. gen. GAri Mario, capo ufficio centrale degli allestimenti militari;

Segretario:
Patota dott. Sergio, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di lire 115.000 (centoquindicimila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1968
Registro n. 9 *Trasporti Isp. gen. Av. Civ., foglio n.* 314

(9416)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di un membro aggregato alla commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione al testo unico predetto;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356;
Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1967, registro n. 73, foglio n. 390, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali;
Veduto il decreto ministeriale 21 febbraio 1968, in corso di registrazione, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Ritenuta la necessità di aggregare alla commissione giudicatrice del concorso in parola un esperto di lingua tedesca;

Decreta:

La prof.ssa Gaeta Jannucci Concetta, ordinaria di lingua tedesca presso l'istituto tecnico Duca degli Abruzzi di Roma, è chiamata a far parte, quale membro aggregato, della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1968
Registro n. 58, *foglio n.* 281

(9350)

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 22 giugno 1967, avranno luogo in Roma, presso la facoltà di ingegneria dell'Università, via Eudossiana, 18, nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(9696)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1º agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1967, già fissate per i giorni 3, 4 e 5 giugno 1968, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 11, 12 e 13 novembre 1968, alle ore 8.30,

(9413)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 1968, n. **51**.

Statuto dell'Ente minerario sardo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 12 *settembre* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, che prevede l'istituzione dell'Ente minerario sardo;

Su proposta dell'on.le Assessore all'industria e commercio;

Sentito il parere del Comitato regionale delle miniere, nelle sedute del 22 maggio 1968 e 30 maggio 1968;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale nelle sedute del 25 giugno 1968 e 4 luglio 1968;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Ente minerario sardo nel testo seguente:

Capo I

Natura giuridica, sede e scopi dell'ente

Art. 1.

L'Ente minerario sardo (E.M.Sa). istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, è ente di diritto pubblico, con sede in Iglesias

Art. 2.

L'ente ha i seguenti compiti:

a) sviluppo delle conoscenze sulla struttura geologica, geomineraria e giacimentologica della Sardegna e aggiornamento dei dati relativi;

b) promozione e coordinamento del programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse minerarie, di studi e sperimentazioni sulla possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavoro sul luogo dei minerali estratti, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588;

c) ricerca operativa spettanti alla Regione nei casi previsti dall'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni;

d) promozione della coltivazione, trasformazione e collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione, con particolare riguardo a quelle non tradizionalmente sfruttate o che nella attuale struttura non completano in Sardegna il ciclo trasformativo;

e) promozione della qualificazione professionale delle maestranze addette ai lavori di estrazione e trasformazione dei minerali;

f) attuazione di un servizio di informazione e documentazione tecnica ed economica sulle attività minerarie.

Art. 3.

L'ente cura l'inventario delle risorse minerarie sarde e l'accertamento delle situazioni e possibilità tecniche ed economiche delle attività estrattive e di trasformazione; nonchè l'aggiornamento dei dati relativi.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti di indagine e di ricerca mineraria, ai sensi della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, dell'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e di quelli relativi alla coltivazione e valorizzazione industriale e commerciale dei minerali sardi, l'ente promuove la costituzione di società per azioni.

La costituzione di nuove società per azioni deve avvenire, preferibilmente, in compartecipazione con la « Società finanziaria industriale rinascita Sardegna » e con aziende o imprese tecnicamente idonee, con priorità assoluta per quelle a prevalente capitale pubblico.

Art. 5.

L'ente svolge l'attività di studio e di ricerca scientifica e tecnica avvalendosi di istituti e società di ricerca, ed, in casi eccezionali, anche direttamente.

Per gli studi e la ricerca scientifica e tecnica inerente allo sviluppo delle conoscenze geologiche e delle consistenze e possibilità giacimentologiche e minerarie della Sardegna, l'ente si avvale, preferenzialmente, dell'opera di istituti universitari, dell'Istituto minerario di Iglesias e di centri specializzati costituiti fra tutti o alcuni di detti istituti.

L'attività di cui ai commi precedenti deve essere regolata da apposite convenzioni, salvo nel caso in cui l'ente provveda direttamente.

Art. 6.

Allo sopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, l'ente promuove il programma straordinario di ricerca di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 e lo propone, per l'approvazione, all'Amministrazione regionale.

Il programma viene predisposto dall'ente, sentite le proposte delle aziende minerarie pubbliche e private operanti in Sardegna, e tenuto conto dei programmi straordinari di ricerca attuati, o in corso di attuazione, da parte delle stesse aziende, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Alla realizzazione del programma si può provvedere anche con la partecipazione di imprese pubbliche e private. L'ente, comunque, provvede al coordinamento delle finalità e delle metodologie anche per quelle parti del programma straordinario affidato alle aziende, con le quali stipulerà apposite convenzioni.

Art. 7.

Al fine di promuovere una adeguata qualificazione professionale delle maestranze, l'ente può istituire, organizzare e gestire, anche avvalendosi di istituti ed organizzazioni esistenti, corsi di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento.

A tale scopo l'ente può avvalersi delle provvidenze previste dalla legislazione regionale, nazionale e della Comunità Europea.

Art. 8.

L'ente cura la divulgazione e la pubblicazione dei risultati degli studi e delle ricerche, nonchè l'informazione e la documentazione, tecnica ed economica, in materia mineraria.

Capo II

Patrimonio ed obbligazioni

Art. 9.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal fondo di dotazione di L. 5000 milioni gravanti sul bilancio della Regione, in ragione di L. 100 milioni per l'anno finanziario 1968, di L. 400 milioni per l'anno finanziario 1969 e di L. 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1978; nonchè da ogni altro eventuale cespite.

Art. 10.

Entro il limite del quadruplo del fondo di dotazione, l'ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni nel rispetto della vigente legislazione nazionale.

Per l'emissione predette obbligazioni l'Amministrazione regionale concede all'ente la propria garanzia, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

Capo III

Esercizio finanziario, reazione programmatica, bilancio e bilancio consuntivo dell'ente

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'ente decorre dal 1° gennaio al 13 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

Entro il 15 settembre di ogni anno, l'ente è tenuto a presentare alla giunta regionale una relazione contenente i criteri di impostazione del bilancio e del programma di attività per l'anno finanziario successivo.

La relazione predetta, allegata al bilancio di previsione della Regione, è sottoposta all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 13.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'ente è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo e trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, tramite l'Assessore all'industria e commercio, alla giunta regionale, in una con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Entro i successivi quindici giorni, la giunta trasmette il bilancio consuntivo, con le predette relazioni, al consiglio regionale, per l'esame e l'approvazione definitiva che deve avvenire entro trenta giorni dalla trasmissione.

Immediatamente dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale, l'ente cura la pubblicazione integrale del bilancio nel « Bollettino Ufficiale » della Regione (Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna).

Capo IV

Organi dell'ente

Art. 14.

Sono organi dell'ente:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto dal presidente e da dieci membri, scelti tra persone aventi specifica competenza tecnica e scientifica nei settori di attività dell'ente.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio. Dei consiglieri, tre sono scelti nell'ambito di terne designate, distintamente, dalle tre maggiori organizzazioni sindacali di settore dei lavoratori.

I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il vice presidente.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è nominato con dedinaria, almeno una volta per trimestre e, in via straordinaria, su richiesta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, o su domanda motivata di almeno quattro consiglieri.

L'avviso di convocazione ordinaria e straordinaria deve essere spedito, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata, contenente l'indicazione degli oggetti da trattare, indirizzata al domicilio eletto dei consiglieri e dei revisori.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma, indirizzato al domicilio eletto dei consiglieri e dei revisori, almeno due giorni prima della riunione.

Art. 18.

Il consiglio delibera a maggioranza dei voti e con l'intervento di almeno sei membri compreso il presidente. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Alle sedute partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'ente.

Art. 19.

All'inizio di ogni anno, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina, tra i dirigenti dell'ente, il segretario del consiglio stesso.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono trascritti in apposito registro, preventivamente vidimato dal presidente del collegio dei revisori, e vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 20.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti:

a) la costituzione di nuove società per azioni;

b) l'assunzione di partecipazioni in società;

c) l'emissione di prestiti obbligazionari;

d) l'assunzione dei direttori dei servizi tecnici e bandi di concorso per l'assunzione di personale;

e) l'assunzione di impegni di spesa superiore ai 50 milioni di lire;

f) le deliberazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) del successivo art. 21.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, in copia autenticata dal direttore generale, a mezzo raccomandata a.r., all'Assessore all'industria e commercio, il quale provvede ad inviarle, con proprio parere, alla giunta regionale.

Art. 21.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

1) la nomina del vice presidente;

2) la proposta di nomina, sospensione, revoca, licenziamento, collocamento a riposo e trattamento economico del direttore generale;

3) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente;

4) la nomina e il licenziamento dei direttori dei servizi, l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione del personale, la nomina e il licenziamento del personale;

5) l'approvazione preliminare della relazione programmatica e del bilancio;

6) le deliberazioni inerenti ai compiti ed alle specificazioni operative di cui al capo 1°;

7) le deliberazioni concernenti le emissioni di obbligazioni e la richiesta della garanzia regionale sui prestiti;

8) le deliberazioni relative alla assunzione di spese superiori a 10 milioni di lire.

Art. 22.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente.

Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione e propone al consiglio, all'inizio di ogni anno, la nomina del segretario del consiglio stesso:

assume spese non superiori a 10 milioni di lire;

promuove le azioni conservative e cautelari;

sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione.

Il presidente assume domicilio, a tutti gli effetti inerenti all'incarico, presso la sede dell'ente.

Art. 23.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24.

Il collegio dei revisori composto dal presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, viene nominato dal Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e dura in carica tre anni.

Il presidente del collegio è designato dall'Assessore regionale all'industria e commercio, d'intesa con l'assessore regionale alla finanze, tra i magistrati della Corte dei conti o tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Ciascuno dei predetti Assessori designa un revisore effettivo ed uno supplente.

Art. 25.

Il collegio dei revisori:

a) accerta la regolare tenuta della contabilità, nonchè la rispondenza del bilancio e del bilancio consuntivo alle risultanze degli atti contabili;

b) accerta, almeno una volta per trimestre, la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell'ente o da questi ricevuti in custodia, impegno o cauzione;

c) riferisce sul bilancio e sul bilancio consuntivo con apposita relazione;

d) vigila sulla legittimità degli atti dell'ente, ed esercita tutte le funzioni della legge attribuite ai sindaci delle società commerciali, compatibilmente con la natura pubblica dell'ente.

Le attribuzioni di controllo possono essere esercitate collegialmente dai revisori, ovvero da ciascuno di essi.

Art. 26.

Al presidente, al vice presidente, ed ai componenti del consiglio di amministrazione, al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori competono gli emolumenti di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

Capo V

Vigilanza e controllo dell'amministrazione regionale dell'ente

Art. 27.

L'amministrazione regionale può, in qualsiasi momento, chiedere notizie e informazioni sull'attività dell'ente.

Essa può altresì disporre ispezioni dei propri funzionari presso gli uffici dell'ente.

Art. 28.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, può, su conforme deliberazione della giunta stessa, procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione, in caso di violazioni di disposizioni di legge e di quelle statutarie o regolamentari e di inadempienza alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale.

Art. 29.

Ove trovi applicazione il precedente art. 28, viene nominato, con le stesse modalità ivi previste, un commissario straordinario che sostituisce nelle loro funzioni il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ente.

La nomina del commissario può essere disposta per un periodo massimo di quattro mesi. Entro tale periodo, deve essere nominato, con le modalità di cui all'art. 15, un nuovo presidente ed un nuovo consiglio di amministrazione dell'ente.

Capo VI

Organizzazione dell'ente

Art. 30.

All'organizzazione dell'ente sovraintende il direttore generale che è preposto a tutti i servizi, settori ed uffici dell'ente stesso e ne coordina l'attività.

Il direttore generale viene nominato dal Presidente della giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale all'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione, e viene scelto tra persone esperte in materia finanziaria, economica e amministrativa, con esperienza di lavoro a livello direttivo e con almeno 10 anni di anzianità di laurea.

Art. 31.

Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 18;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio stesso;

c) elabora, secondo le direttive impartitegli dal consiglio di amministrazione, il progetto della relazione programmatica, e predispone il bilancio di esercizio e il bilancio consuntivo;

d) sovraintende all'organizzazione dell'ente;

e) avanza proposte motivate al consiglio di amministrazione circa l'assunzione per chiamata dei direttori dei servizi tecnici, circa i posti da mettere di volta in volta a concorso, nonchè sui relativi bandi di concorso.

Il direttore generale è responsabile, nei limiti delle proprie competenze, dell'osservanza del presente statuto.

Art. 32.

L'ente viene organizzato in servizi; ogni servizio comprende due o più settori, che possono essere articolati in uffici.

Ai singoli servizi viene preposto un direttore, inquadrato nella categoria dei dirigenti.

Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 33.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente statuto, deve essere nominato, con le modalità di cui all'art. 15, il consiglio di amministrazione, ovvero, per un periodo massimo di quattro mesi, un commissario straordinario con gli stessi poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

Entro lo stesso termine deve essere nominato, con le modalità di cui all'art. 24, il collegio dei revisori.

Art. 34.

Nella sua prima riunione il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e propone la nomina del direttore generale.

Ove in luogo del consiglio di amministrazione venga nominato, ai sensi del precedente art. 33, il commissario straordinario, questi dovrà proporre, entro quindici giorni dall'assunzione dell'incarico, la nomina del direttore generale.

Art. 35.

Entro tre mesi dalla sua nomina, il direttore generale presenta al consiglio di amministrazione, proposte motivate sulla prima organizzazione dell'ente, con riferimento ai servizi, settori ed uffici, per cui devono essere banditi i primi concorsi.

Art. 36.

Il primo bilancio di esercizio dell'ente viene chiuso al 31 dicembre 1969.

Art. 37.

Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, così come al presidente ed ai membri del collegio dei revisori, non possono essere corrisposti, per le prestazioni in favore dell'ente, altri emolumenti in aggiunta a quelli stabiliti nel precedente art. 26.

Art. 38.

Gli amministratori ed il personale dell'ente chiamati a ricoprire la carica di amministratore o di sindaco in società alle quali partecipa l'ente, devono versare a questo compensi percepiti per tali incarichi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Cagliari, addì 25 luglio 1968

Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 12 settembre 1968, registro Atti di Governo n. 1, foglio n. 14. — BURGHIGNOLI

(9327)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1968, n. **52.**

Regolamento organico del personale dell'Ente minerario sardo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 12 *settembre* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, che prevede l'istituzione dell'Ente minerario sardo;

Su proposta dell'on.le Assessore all'industria e commercio;

Sentito il parere del comitato regionale delle miniere, nelle sedute del 22 maggio 1968 e 30 maggio 1968;

Viste le deliberazioni della giunta regionale nelle sedute del 25 giugno 1968 e 4 luglio 1968;

Decreta:

E' approvato il regolamento organico del personale dell'Ente minerario sardo nel testo seguente:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Il presente regolamento organico e del personale con le allegate pianta organica e tabella numerica del personale, è approvato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 maggio 1968, n. 24.

Capo II.

Ordinamento degli uffici dell'ente

Art. 2.

L'ente provvede all'esecuzione dei compiti attribuitigli dalla legge istitutiva e dallo statuto, attraverso i propri servizi, posti sotto la direzione ed il controllo del direttore generale.

Art. 3.

I servizi dell'ente sono i seguenti:

1) servizio affari generali;
2) servizio ricerche economiche e informazione;
3) servizio minerario e trasformazione;
4) servizio studi e sperimentazioni;
5) servizio promozione e istruttoria.

Ogni servizio comprende due o più settori che possono essere articolati in uffici. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può istituire nuovi uffici e scindere o sopprimere quelli in essere, fatti salvi il numero e la determinazione dei settori, quali di seguito individuati, nonchè il numero massimo dei dipendenti dell'ente, quale stabilito dall'art. 26

Art. 4.

Il servizio affari generali cura l'espletamento dell'attività avente riguardo ai problemi giuridico-legali, di amministrazione e del personale.

Il servizio si compone di tre settori:

1) settore legale;
2) settore personale;
3) settore amministrazione.

Al servizio fanno capo, inoltre, gli uffici comuni a tutti o più servizi.

Art. 5.

Il settore legale cura le controversie riguardanti l'ente; predispone i contratti e le convenzioni che l'ente debba stipulare; redige note e pareri su problemi giuridici e legali che interessano l'ente; si pronuncia su ogni altro quesito che gli venga proposto; provvede agli adempimenti di competenza dell'ente in ordine alle pratiche amministrative.

Art. 6.

Il settore personale provvede all'espletamento di tutte le pratiche relative al personale dell'ente.

Art. 7.

Il settore amministrazione provvede agli incombenti relativi alle entrate ed alle spese, cura i bilanci, rendiconti, gli inventari e provvede alle minute spese ed alle forniture varie.

Art. 8.

Il direttore del servizio affari generali viene assunto, mediante concorso per titoli, fra persone che abbiano conseguito, da almeno, otto anni, la laurea in giurisprudenza e che o esercitano la professione di avvocato con particolare riguardo al campo amministrativo, o appartengano all'Avvocatura di Stato o ad altre carriere direttive della Pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o siano funzionari di aziende di credito o finanziarie o dirigenti del settore industriale.

Art. 9.

Il servizio ricerca economica e informazione svolge, con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. 8 maggio 1968, n. 24, attività di studio, sia a carattere generale sia, sopratutto, con riferimento all'industria estrattiva, di trasformazione e di conversione delle risorse minerarie. Il servizio assicura, inoltre, l'attuazione dei compiti di informazione e documentazione, sia economica che tecnica, in materia mineraria, demandati all'ente.

Il servizio si compone di due settori:

1) settore ricerca economica;
2) settore documentazione e informazione.

Art. 10.

Il settore ricerca economica cura l'espletamento di studi, indagine e analisi, al livello macro e microeconomico, con particolare riferimento alle ricerche di mercato volte a conoscere le possibilità di collocamento delle produzioni collegate alle risorse minerarie della Sardegna.

Art. 11.

Il settore informazione e documentazione cura la raccolta degli scritti, delle notizie e dei dati statistici aventi riguardo al settore minerario e di conversione industriale dei minerali, nonchè a quelli ad esso collegati da interrelazioni e interconnessioni logico-economiche.

Il settore assicura la pubblicazione di un bollettino periodico di informazione.

Art. 12.

Il direttore del servizio ricerca economica e informazione viene assunto per chiamata diretta, sentito il direttore generale, dal consiglio di amministrazione, fra persone che abbiano conseguito, almeno da otto anni, la laurea in scienze economiche e commerciali o giurisprudenza e equipollenti, che risultino essere economisti generali o industriali di comprovata esperienza.

Art. 13.

Il servizio minerario e trasformazione cura con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, tutti gli adempimenti di carattere tecnico connessi alla ricerca e coltivazione delle risorse minerarie, nonchè all'arricchimento, trasformazione e conversione dei minerali estratti.

Il servizio si compone di due settori:

1) settore minerario;
2) settore trasformazione.

Art. 14.

Il settore minerario predispone il programma di ricerca straordinaria per l'accertamento delle risorse minerarie; cura la ricerca operativa di competenza della Regione; studia e propone i metodi di coltivazione e i diagrammi di lavorazione; studia e progetta le opere e gli impianti per la preparazione, l'abbattaggio, l'estrazione e l'arricchimento dei minerali.

Art. 15.

Il settore trasformazione studia e propone cicli di lavorazione; studia e progetta gli impianti per la valorizzazione dei prodotti mercantili con processi metallurgici e chimici e per la loro successiva conversione in semilavorati o lavorati.

Art. 16.

Il direttore del servizio minerario e trasformazione viene assunto per chiamata diretta, sentito il direttore generale, dal consiglio di amministrazione, fra persone che abbiano conseguito, da almeno otto anni, la laurea in ingegneria mineraria e abbiano ricoperto l'incarico di direttore di miniere o appartengano al Corpo delle Miniere, con grado non inferiore a quello di ingegnere capo.

Il direttore del servizio minerario e trasformazione collabora con il direttore generale nel coordinamento delle attività tecniche minerarie e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 17.

Il servizio studi e sperimentazioni provvede, con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, agli studi e ricerche scientifiche e tecniche connessi allo sviluppo delle conoscenze geologiche e giacimentologiche, nonchè alle possibilità di sfruttamento e valorizzazione completa delle risorse minerarie della Sardegna; in particolare cura l'inventario e gli accertamenti di cui all'art. 3 dello statuto.

Il servizio si compone di tre settori:

1) settore geologico e giacimentologico;
2) settore estrazione e trattamento;
3) settore metallurgico e chimico.

Art. 18.

Il settore geologico e giacimentologico provvede alla valutazione qualitativa e quantitativa delle risorse minerarie, nonchè all'istituzione e aggiornamento dell'inventario delle risorse stesse; cura gli studi e l'indagine rivolti, attraverso l'arricchimento delle conoscenze sulla struttura geo-giacimentologica della Sardegna e l'impiego dei mezzi di prospezione geofisica, geochimica e meccanica, alla localizzazione di nuovi giacimenti ed alla formulazione di nuovi temi di ricerca mineraria a largo raggio.

Art. 19.

Il settore estrazione e trattamento cura l'accertamento delle situazioni e possibilità tecniche ed economiche delle attività estrattive; svolge studi e sperimentazioni anche in cantieri e

impianti pilota, inerenti alle possibilità di applicazione di tecniche e cicli di lavorazione per l'ottimale coltivazione dei giacimenti, per l'esecuzione più rapida ed economica delle opere, per il migliore recupero dei minerali utili dal grezzo estratto, e per le condizioni di maggior sicurezza ed igiene del personale.

Art. 20.

Il settore metallurgico e chimico provvede all'accertamento delle situazioni e possibilità tecniche ed economiche delle attività di trasformazione e conversione; cura gli studi e le sperimentazioni, anche di impianti pilota, relativi alle possibilità di applicazione di tecniche e processi di lavorazione per la trasformazione e la conversione dei minerali mercantili in prodotti metallurgici o chimici destinati al collocamento commerciale o alle successive lavorazioni.

Art. 21.

Il direttore del servizio studi e sperimentazioni viene assunto per chiamata diretta, sentito il direttore generale, dal consiglio di amministrazione, tra persone che abbiano conseguito, da almeno otto anni, la laurea in ingegneria mineraria o chimica e equipollenti, con comprovata esperienza specifica nel campo della ricerca.

Art. 22.

Il servizio promozione e istruttoria è preposto alla attività finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla costituzione di nuove società per azioni, ai sensi dell'art. 8 della legge istitutiva e dell'art. 4 dello statuto.

Il servizio si compone di due settori:

1) settore promozione;

2) settore istruttoria.

Art. 23.

Il servizio promozione assiste il direttore generale nella attività di avvicinamento e di prima contattazione con gruppi finanziari e imprenditoriali industriali interessati alla costituzione di associazioni con l'ente, di nuove società — o della cessione all'ente, di partecipazioni di società in essere — aventi per scopo la ricerca, l'estrazione, la trasformazione o la conversione industriale delle risorse minerarie della Sardegna.

Art. 24.

Il settore istruttoria cura la relazione di un rapporto conclusivo sulle iniziative, di cui al precedente articolo 23, che abbiano superato la prima fase di contattazione, al fine di verificarne la positività sotto il profilo tecnico ed economico finanziario e, ove tale positività non sia al momento riscontrabile, per indicarne le condizioni in presenza delle quali si realizzerebbe.

Art. 25.

Il direttore del servizio promozione e istruttoria viene assunto per chiamata diretta, sentito il direttore generale, dal consiglio di amministrazione, tra persone che abbiano conseguito da almeno otto anni la laurea di ingegneria mineraria o chimica o in scienze economiche e commerciali e loro equipollenti; con comprovata specifica esperienza tecnico-economica, preferibilmente maturata presso Società o enti finanziari.

Capo III

Regolamento del rapporto di lavoro del personale dell'ente.

Art. 26.

Il personale dell'ente viene inquadrato nelle seguenti categorie:

a) dirigenti;

b) impiegati;

c) intermedi.

La qualifica degli addetti ai singoli servizi, settori ed uffici, nonchè il titolo di studio richiesto per accedervi, sono fissati nella allegata pianta organica e tabella numerica del personale, nel rispetto di un numero massimo di dipendenti stabilito in 50 unità.

Art. 27.

Il personale dell'ente, fatta eccezione per i direttori dei servizi tecnici, viene assunto mediante concorso pubblico.

Art. 28.

Il bando di concorso deve indicare:

a) la qualifica ed il numero dei posti messi a concorso pubblico;

b) i requisiti, i documenti e i titoli richiesti;

c) il programma delle materie di esame, se il concorso è per esame;

d) la scadenza.

Art. 29.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono composte dal presidente o da un suo delegato, da un membro del consiglio di amministrazione, da due membri esterni di particolare esperienza e dal direttore generale quale membro di diritto.

Il deliberato della commissione è soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 26 luglio 1968

Il presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 12 settembre 1968, reg. Atti di Governo n. 1, foglio n. 15. — BURGHIGNOLI.

(9328)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.